

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1178

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANEDDA, PORCU, COSSA

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Presentata il 4 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La costruzione dell'Europa delle regioni non può che partire da queste realtà locali, valorizzandone il ruolo e la loro diretta partecipazione al processo di integrazione. Nessuno può ignorare l'enorme ricchezza che si rinviene, e che tuttora si conserva, nel patrimonio storico e culturale delle comunità locali del continente, ed in special modo dell'Italia, eredi di civiltà millenarie, e che sarebbe opportuno ricondurre il più possibile nell'ambito delle istituzioni comunitarie.

Purtroppo, però, il vigente sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo non appare coerente rispetto a questa finalità, in quanto esso, delineando circoscrizioni estremamente estese, non garantisce la partecipazione delle realtà locali ed al

contrario non esclude l'emarginazione di alcune di esse a vantaggio delle aree più densamente popolate. Circoscrizioni così estese compromettono, inoltre, l'immediatezza del rapporto che, in un ordinamento democratico, deve intercorrere tra elettori ed eletti, rapporto ora rinsaldato dal sistema maggioritario in vigore per l'elezione delle Camere.

Con la presente iniziativa legislativa si propone di modificare, pertanto, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, prevedendo che l'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale venga a coincidere con il territorio regionale. Con la soppressione delle attuali cinque circoscrizioni resterà poi agevole distribuire i seggi spettanti tra le regioni italiane, sulla base della rispettiva popolazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le circoscrizioni elettorali coincidono con le regioni ed il loro capoluogo è posto in quello di ciascuna regione ».

2. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogata.

ART. 2.

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5 mila e non più di 10 mila elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, pena la nullità della lista stessa ».

